

DECISIONE (UE) 2018/1505 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 settembre 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.
- (4) L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.
- (5) Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell'estate e autunno 2017.
- (6) Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di contributo del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.
- (7) Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

